

Consiglio provinciale di Salerno

Deliberazione del 27 luglio 2007, n. 48.

Regolamento sul funzionamento dei Gruppi consiliari

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Gruppi consiliari ed integra le disposizioni recate sulla materia dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale (di seguito indicato Regolamento del Consiglio), in particolare dal Capo III, articoli 21-25 il cui testo è integralmente riportato in calce.

Articolo 2

Rappresentanza

1. A norma dell'articolo 23 del Regolamento del Consiglio, la rappresentanza del Gruppo consiliare è riservata al Consigliere eletto Capogruppo dai componenti.
2. Nella stessa riunione i Consiglieri nominano il Vice Capogruppo che esercita le funzioni vicarie.
3. In caso di mancata comunicazione al Presidente del Consiglio del Capogruppo e del Vice Capogruppo, ovvero di contemporanea assenza dei medesimi, il Gruppo è rappresentato dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti in percentuale tra i componenti del Gruppo stesso.

Articolo 3

Risorse umane

1. Ad inizio di ogni consiliatura la Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto della diversa consistenza numerica dei Gruppi, determina la dotazione di personale da assegnare a ciascuno di essi in un numero non inferiore a due e non superiore a quattro unità.
2. L'assegnazione ai singoli Gruppi è proporzionale alla rappresentanza ed avviene nel rispetto delle complessive esigenze dell'Amministrazione e delle norme vigenti in materia di assunzioni. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, del Regolamento del Consiglio, una unità può essere individuata tra il personale di altra amministrazione.
3. Il dipendente, in considerazione del necessario rapporto fiduciario, è richiesto nominativamente dal Capogruppo al Dirigente del Personale che provvede all'avvio della procedura per il reclutamento attraverso la mobilità interna ovvero l'assegnazione temporanea in posizione di comando.
4. Tale personale dipende funzionalmente dal Capogruppo e amministrativamente dal Dirigente del Centro di Responsabilità Organi Consiliari (di seguito indicato Dirigente), struttura di cui fa parte a norma dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento del Consiglio.
5. Il personale è organizzato dal Capogruppo in base alle esigenze del Gruppo ed assicura, con prestazioni rese in coerenza con gli obiettivi politico-amministrativi del Gruppo in cui opera, funzioni di supporto organizzativo, informativo e amministrativo all'attività ed al ruolo dei Consiglieri provinciali.
6. In caso di eccezionali esigenze, il Capogruppo può dispensare il personale dalla rilevazione automatica delle presenze dandone comunicazione scritta al Dirigente e rilasciando, al termine del mese, certificazione dell'orario di servizio osservato in tali particolari circostanze.
7. In considerazione della peculiarità dei compiti, delle responsabilità e della disponibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, è riconosciuto un trattamento economico accessorio ai sensi della normativa vigente. Inoltre, data la dipendenza funzionale da figure e organismo politici, la valutazione del Dirigente in merito all'attività svolta presso il Gruppo deve essere resa sentito il Capogruppo.
8. Il venir meno per qualsiasi motivo del rapporto fiduciario comporta la cessazione dal servizio ed il rientro presso l'ufficio di provenienza.

Note all'art. 3:

Consiglio provinciale di Salerno

Si riporta il testo dell'art. 13, comma 5 del Regolamento del Consiglio:

<< 5. Fanno parte del C.d.R., oltre al personale assegnato ad un'unità organizzativa denominata "Ufficio del Consiglio", che svolge attività di supporto al Presidente, i dipendenti che espletano analoghe funzioni a favore dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni.>>

Articolo 4

Risorse strumentali

1. L'Amministrazione, in base all'articolo 14, commi 1 e 2, del Regolamento del Consiglio, assicura a ciascun Gruppo una idonea dotazione di arredi ed apparecchiature.
2. Il Capogruppo è responsabile dell'utilizzo di tali beni e di quelli acquistati con il fondo di cui all'articolo seguente.
3. Il dipendente cui sono affidate le funzioni amministrative e contabili è incaricato della regolare tenuta dell'inventario dei beni del gruppo, vistato dal Capogruppo annualmente ed all'inizio ed alla fine del mandato.
4. Con la stessa periodicità copia dell'inventario è depositata a cura del dipendente incaricato, presso il Dirigente ed il responsabile dell'Ufficio Economato dell'Ente.
5. I Capigruppo consiliari possono chiedere di utilizzare le autovetture dell'Ente esclusivamente per attività inerenti l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente.
6. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, i Gruppi consiliari possono fruire altresì delle sale riunioni e di tutti i servizi dell'Ente, ivi compreso l'Ufficio Stampa, previa richiesta ai Dirigenti competenti.
7. E' fatto divieto ai Gruppi consiliari di utilizzare beni e servizi dell'Amministrazione per propaganda elettorale.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del Regolamento del Consiglio:

<< 1. Annualmente, nel bilancio della Provincia è stanziato apposito fondo per il funzionamento del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni, per l'esercizio delle competenze istituzionali, per il finanziamento delle spese relative ai propri componenti e per l'efficienza dei suoi uffici.

2. La quantificazione del fondo è determinata, sentita la Conferenza dei Capigruppo, in sede di predisposizione della proposta di bilancio di previsione.>>

Articolo 5

Risorse finanziarie

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 25, commi 3, 4 e 5 del Regolamento del Consiglio sono attribuite le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei Gruppi consiliari entro il mese successivo a quello in cui è approvato il bilancio di previsione dell'Ente.
2. Tali somme sono accreditate al Capogruppo che si avvale del personale dipendente per l'utilizzo e la rendicontazione.
3. Il fondo è destinato a far fronte alle seguenti spese:
 - a) divulgazione delle attività dei Gruppi consiliari;
 - b) convegni e manifestazioni per fini istituzionali dei Gruppi;
 - c) di rappresentanza, di ristorazione e di generi di conforto;
 - d) giornali, libri e riviste e per necrologi;
 - e) postali (telefoniche ed elettriche già a carico dell'Ente);
 - f) beni strumentali non forniti dall'Amministrazione;
 - g) forniture di altri beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Gruppo e per lo svolgimento delle attività politico – istituzionali degli stessi.
4. Le spese sostenute devono essere corredate da idonea documentazione giustificativa intestata,

Consiglio provinciale di Salerno

laddove possibile, al Gruppo consiliare che le ha sostenute.

5. Il rendiconto, predisposto al termine di ogni esercizio, ovvero prima della scadenza del mandato del Capogruppo, deve recare la dichiarazione del Capogruppo che le spese sono state sostenute per le finalità del Gruppo.
6. La presentazione del rendiconto è condizione necessaria per l'assegnazione della quota dell'anno successivo e deve avvenire annualmente entro il mese di gennaio.
7. In caso di elezioni il rendiconto deve essere presentato entro il mese precedente a quello in cui è previsto il rinnovo del Consiglio; la mancata rendicontazione è fonte di danno erariale.
8. La somma pari alle spese non sostenute e non documentate, costituisce acconto per l'esercizio successivo; in tale caso il nuovo accredito è decurtato di una somma di pari importo.
9. Il rendiconto di ciascun Gruppo è approvato con determinazione del Dirigente inviata al Collegio dei Revisori.
10. Copia della documentazione relativa all'utilizzo del fondo deve essere tenuta e conservata presso la sede del gruppo sotto la responsabilità del tesoriere.
11. Le risultanze dei rendiconti possono essere rese pubbliche secondo le modalità stabilite in sede di Conferenza dei Capi gruppo.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. I Gruppi consiliari, anche cessati nell'ultimo triennio (2004 – 2006), che non hanno a tutt'oggi depositato in tutto o in parte rendiconto dei fondi sin qui accreditati, devono procedere alla loro rendicontazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla esecutività del presente regolamento.
2. A tale unica rendicontazione deve essere almeno allegata la dichiarazione di cui al comma 5 dell'articolo 5.

Allegato:

Estratto del Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale approvato con deliberazione consiliare del 21 dicembre 2006, n. 89

CAPO III – Gruppi consiliari

Art. 21 Composizione

1. I principi generali in materia di composizione dei Gruppi consiliari sono previsti dall'articolo 46 dello statuto.
2. Il Gruppo consiliare è costituito dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati.
3. Non è ammessa la costituzione di più di un gruppo misto.
4. Ogni modificazione concernente la composizione o la denominazione dei Gruppi consiliari deve essere comunicata al Presidente del Consiglio che informa il Consiglio provinciale nella seduta successiva.

<< 1. I Consiglieri provinciali si organizzano in gruppi consiliari.

2. Ogni Gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri.

3. Un Gruppo consiliare può essere composto anche da uno o da due consiglieri purchè espressione di una coalizione o di almeno un gruppo di candidati.

4. I consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo possono aderire al Gruppo misto.

5. Per formare il Gruppo misto occorre comunque un numero minimo di due Consiglieri.

6. Il Consiglio Provinciale prende atto formalmente della costituzione dei gruppi.

7. Ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono assegnati fondi, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

8. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi consiliari e determina le risorse da attribuire ai gruppi regolarmente costituiti.>>

Note all'art. 21:

- Si riporta il testo dell'art. 46 dello statuto:

Consiglio provinciale di Salerno

Art. 22

Dichiarazione di appartenenza

1. Entro i due giorni successivi alla prima seduta del Consiglio provinciale, i Consiglieri devono dichiarare con atto scritto al Presidente e al Segretario generale a quale gruppo essi appartengono. Le dichiarazioni possono essere anche cumulative.
2. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma si considerano appartenenti al Gruppo misto.
3. Nella prima seduta successiva alla ricezione della dichiarazione di appartenenza, il Presidente comunica, all'inizio della seduta, tenendo conto anche di quanto previsto al comma 2, la formale costituzione dei Gruppi consiliari, la relativa consistenza numerica e i nomi dei Consiglieri che ne fanno parte.
4. I Consiglieri che subentrano nel corso del mandato effettuano la dichiarazione di appartenenza entro due giorni dall'adozione della deliberazione di surroga. In mancanza, si applica quanto previsto al comma 2.
5. Il Consigliere che, nel corso del mandato consiliare, intende passare ad altro Gruppo deve comunicarlo al Presidente del Consiglio che informa il Consiglio provinciale nella seduta immediatamente successiva. Qualora il Consigliere dichiari di non volere più appartenere al Gruppo consiliare originario senza che, al contempo, aderisca ad altro Gruppo, viene iscritto automaticamente nel Gruppo misto.
6. Le dichiarazioni di cui al comma precedente possono essere espresse senza formalità direttamente dal Consigliere nel corso dell'adunanza consiliare. Nondimeno, se esse sono contenute in una nota scritta devono essere acquisite dal Segretario Generale che le allega al verbale della seduta.

Art. 23 Capigruppo

1. Unitamente alla dichiarazione di appartenenza al Gruppo consiliare, i Consiglieri devono indicare il nome del Capogruppo e del Vice Capogruppo.
2. Il Presidente del Consiglio comunica i nomi dei Capigruppo e dei Vice Capigruppo nella prima seduta successiva del Consiglio provinciale.
3. Eventuali modificazioni riguardanti la persona del Capogruppo o del Vicecapogruppo sono comunicate entro la prima seduta utile del Consiglio provinciale.
4. I Capigruppo consiliari rappresentano il rispettivo Gruppo ed esercitano i compiti e le funzioni previste dalla legge, dallo statuto provinciale e dal presente regolamento.
5. I Capigruppo consiliari ricevono dai competenti uffici, con riferimento all'art. 125 del Testo unico, l'elenco delle proposte esaminate e le deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale. Agli stessi sono trasmessi le proposte di deliberazioni consiliari, prima di ogni seduta, i provvedimenti adottati, il verbale ed il resoconto della riunione.

Note all'art. 23:

- Si riporta il testo dell'art. 125 del Testo unico:

<< 1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.>>

Art. 24

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo competente ad esprimere pareri al Presidente del Consiglio in ordine alla: a) programmazione dei lavori consiliari; b) adozione del calendario dei lavori; c) predisposizione dell'ordine del giorno; d) organizzazione dei lavori consiliari in relazione a singole questioni. Svolge altresì compiti di consulenza, se richiesta dal Presidente della Provincia, e le altre funzioni previste dal presente regolamento.
2. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Presidente della Provincia o da un suo delegato e dai Capigruppo consiliari. In caso di assenza del Capogruppo partecipa il vice Capogruppo o altro consigliere delegato appartenente al Gruppo. Qualora nella conferenza dovessero essere esaminate questioni richiedenti particolari cognizioni tecniche o problematiche attinenti all'attività gestionale della Provincia possono essere invitati alla riunione anche i Dirigenti o i Funzionari della Provincia.
3. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo si svolgono, di regola, prima di ogni seduta consiliare e vengono convocate per iscritto. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei Capigruppo consiliari, può convocare la conferenza dei Capigruppo anche in momenti diversi o nel corso della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
4. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo partecipano anche il Segretario generale ed il dirigente del C.d.R. Organi Consilari. Svolge funzioni di segretario della Conferenza e di verbalizzante delle sedute un dipendente incaricato dal dirigente di tale C.d.R. . Nel verbale vengono riportati l'orario di convocazione, di apertura e di chiusura della seduta, i presenti, le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
5. a) Per la validità delle sedute della Conferenza è richiesta la presenza, oltre che del Presidente, di almeno la metà dei Capigruppo consiliari.
b) Ai fini di cui sopra non si tiene conto della presenza del Presidente della Provincia o del suodelegato.
c) Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, il Presidente ne dà atto nel verbale e procede, d'intesa con il Presidente della Provincia, alla predisposizione dell'ordine dei lavori del Consiglio anche in assenza del parere della Conferenza.
6. Le decisioni della Conferenza sono adottate all'unanimità. In mancanza di accordo unanime decide il Presidente autonomamente.
7. I pareri della Conferenza dei Capigruppo non hanno natura vincolante. Nondimeno, il Presidente e il Presidente della Provincia devono esporre in Consiglio provinciale le ragioni per le quali non hanno ritenuto conformarsi ai pareri espressi dalla Conferenza dei Capigruppo.
8. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche.
9. L'indennità di presenza per la partecipazione alla Conferenza compete anche nel caso di seduta deserta.

Consiglio provinciale di Salerno

Art. 25 Dotazioni e risorse

1. I Gruppi consiliari dispongono, per l'esercizio delle funzioni istituzionali e in ragione della rispettiva consistenza numerica, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'espletamento del mandato elettorale.
2. L'assegnazione dei locali ai singoli Gruppi consiliari e l'assegnazione dei posti ad essi spettanti nell'aula delle adunanze consiliari sono deliberati, all'inizio di ogni consiliatura, in sede di Conferenza dei Capigruppo.
3. Le risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.
4. Le predette risorse vengono attribuite a ciascun Gruppo consiliare sulla base di un quota fissa per ogni gruppo ed una per ogni consigliere appartenente allo

stesso. L'entità di tali risorse può essere sempre modificata durante la consiliatura in caso di variazioni della composizione dei Gruppi consiliari.

5. Sulla base dei criteri previsti nei commi precedenti il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, determina con decreto, l'entità delle somme da assegnare ai singoli Gruppi.
6. Alla gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate ai Gruppi consiliari si applica la disciplina contenuta nel regolamento di contabilità. L'assunzione delle determinazioni di spesa concernenti le dotazioni e le risorse assegnate ai Gruppi consiliari è demandata al Dirigente del C.d.R. Organi Consiliari.
7. Le esigenze funzionali dei Gruppi, per quanto concerne il personale, devono essere assicurate dall'amministrazione anche avvalendosi, ove occorra, di personale comandato da altri enti pubblici secondo la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni da espletare.
8. Le modalità ed i criteri di assegnazione del personale di cui al comma precedente si conformano alla disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.